



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelा@legpec.it

PROPOSTA DI GIUNTA

Proposta n. 6
del 23/05/2022

Oggetto: Canone unico patrimoniale. Approvazione tariffe anno 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 3, del 11/02/2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto che il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, è sostituito dal comma 848, articolo 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Richiamato infine l'art. 83, comma 6 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che testualmente recita:

«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.»;

DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come segue:
 - tariffa ordinaria annua relativamente all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: Euro 30,00 per ogni metro quadrato o lineare;
 - tariffa ordinaria giornaliera relativamente all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: Euro 0,60 per ogni metro quadrato o lineare;
 - tariffa ordinaria annua relativamente alla diffusione permanente di messaggi pubblicitari: Euro 30,00 per ogni metro quadrato;
 - tariffa ordinaria giornaliera relativamente alla diffusione temporanea di messaggi pubblicitari: Euro 0,60 per ogni metro quadrato;
- 2) di confermare le tariffe giornaliere stabilite per tipologie specifiche di occupazione ed esposizione pubblicitaria di cui all'allegato "A", a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2022;
- 4) di fissare, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 30 aprile 2022;

di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LLEGATO "A"

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIOE PUBBLICITARIA - comma 817 L. 160/2019.

Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

- Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare **€ 30,00** per metro quadrato.
- Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare **€ 0,60** per metro quadrato

OCCUPAZIONE DI SUOLO		
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Tariffa annuale	Tariffa giornaliera
Chioschi e occupazione con tavolini	45,00 €	0,60 €
Tende, tettoie, pensiline	30,00 €	0,60 €
Occupazioni per attività edilizia, impalcature, ponteggi, cantieri e steccati		
<ul style="list-style-type: none">● Fino a 15 giorni● Oltre 15 giorni	<ul style="list-style-type: none">● 49,00€● 98,00 €	<ul style="list-style-type: none">● 1,00 €● 2,00 €
<ul style="list-style-type: none">● Fino a 50 mq● Oltre i 50 mq	<ul style="list-style-type: none">● 49,00€● 98,00 €	<ul style="list-style-type: none">● 1,00 €● 2,00 €
Occupazioni per scavi e manomissione del suolo	200,00 €	10,00 €
Aree mercatali	30,00 €	0,60 €
Altre occupazioni	Da 25,00 €	Da 2,00 €
OCCUPAZIONE PERMANENTE	Tariffa annuale	Tariffa giornaliera
Occupazione con passi carrabili – passi carrabili a raso con cartello – Svasi e scivoli	29,00 €	0,60 €
Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera	800,00 €	1,50 €

- TARIFFE STANDARD PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Tariffa annua al metro quadrato nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari protratta per l'intero anno solare	30,00 €
Tariffa giornaliera al metro quadrato nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo inferiore all'anno solare	0,60 €

Il
Proponente
MATZUZZI
ALESSIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 23/05/2022

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 23/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO